

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), f), h), i), n), o) e p) della Legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali, che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016.

Rep. Atti n. 141/CSR del 27 luglio 2022

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 27 luglio 2022:

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019/2020, che all'articolo 14, comma 1 delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento e dei relativi Regolamenti delegati e di esecuzione;

VISTO l'articolo 14, comma 2, lettere a), b), f), h), i), l), n), o) e p) della suddetta Legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica ed abroga taluni atti in materia di sanità animale;

VISTO lo schema di decreto legislativo indicato in oggetto, trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 9 maggio 2022, ai fini del parere in sede di Conferenza Stato-Regioni, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 5 maggio 2022 e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

VISTA la nota dell'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza del 17 maggio 2022, protocollo DAR n. 7935, di diramazione del testo e contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 19 maggio 2022;

VISTA la successiva nota dell'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza, protocollo DAR n. 8022 del 18 maggio 2022, con la quale la riunione è stata differita al 26 maggio 2022;

CONSIDERATO che, nel corso della suddetta riunione tecnica, si è svolto un confronto tra le Regioni e le Amministrazioni centrali interessate sulle proposte di modifica elaborate dalle Regioni e sulle quali il Ministero della salute si è riservato di comunicare la propria posizione;



CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

CONSIDERATO che il punto, iscritto all'ordine del giorno della seduta della Conferenza dell'8 giugno 2022, è stato rinviato su richiesta delle Regioni;

VISTA la nota protocollo DAR n. 9666 del 16 giugno 2022, con la quale l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha provveduto a diramare la versione finale delle proposte emendative al testo dei decreti, discusse nel corso della riunione tecnica del 26 maggio, inviata dal Coordinamento interregionale in sanità con nota del 15 giugno 2022;

CONSIDERATO che il punto, iscritto all'ordine del giorno delle sedute della Conferenza del 21 giugno e del 6 luglio 2022, è stato rinviato su richiesta delle Regioni;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Province autonome hanno condizionato il parere favorevole all'accoglimento delle proposte emendative, già condivise dal Ministero della salute, come riportate nel documento allegato che costituisce parte integrante del presente atto (All. A);

CONSIDERATO che, nel corso della seduta, il rappresentante del Ministero della salute ha confermato l'accoglimento delle richieste di modifica allo schema di decreto in parola;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), f), h), i), l), n), o) e p) della Legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali, che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, nei termini di cui in premessa.

Il Segretario Cons. Ermenegilda Siniscalchi Il Presidente On. Mariastella Gelmini





POSIZIONE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 14, COMMA 2, LETTERE A), B), F), H), I), L), N), O) E P) DELLA LEGGE 22 APRILE 2021, N. 53 PER ADEGUARE E RACCORDARE LA NORMATIVA NAZIONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE MALATTIE ANIMALI, CHE SONO TRASMISSIBILI AGLI ANIMALI O ALL'UOMO, ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 9 MARZO 2016

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 4) Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento delle seguenti proposte emendative:

Riferimento testuale	Osservazioni / proposte
Articolo 1, comma 2	Eliminare l'ultimo paragrafo "Nelle more dell'adozione del decreto del Ministro della salute, le malattie diverse da quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento sono quelle di cui all'allegato 1 al presente decreto."
Articolo 3 Comma 1	1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere c) ed e), del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, il Ministero della salute è l'autorità veterinaria centrale responsabile, ai sensi dell'articolo 4, punto 55) del regolamento:

Comma 1

b) "del coordinamento delle autorità competenti regionali, provinciali e locali per le attività di programmazione ed esecuzione"

SOSTITUIRE con: "del coordinamento delle altre autorità competenti regionali, provinciali e locali per le attività di programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali concernenti la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali o all'uomo e per l'attuazione delle disposizioni di cui al regolamento e ai successivi regolamenti europei delegati e di esecuzione".

Articolo 5

Comma 5

b) definisce i piani di emergenza nazionali e gli eventuali manuali operativi, di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento e le tempistiche di redazione e degli aggiornamenti. Stabilisce altresì i criteri del monitoraggio della implementazione del piano di emergenza nazionale sul territorio nazionale:

b) definisce i piani di emergenza nazionali e gli eventuali manuali operativi, di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento e le tempistiche di redazione e degli aggiornamenti. Stabilisce altresì i criteri del monitoraggio della implementazione del piano di emergenza nazionale sul territorio nazionale, i criteri per le strategie vaccinali e criteri per la pianificazione degli esercizi di simulazione

Articolo 6

Comma 3

b) tempestivamente e comunque non oltre le dodici ore dalla notifica del sospetto in caso di sospetto di malattie diverse da quelle di categoria A Sostituire "tempestivamente e comunque non oltre le **24 ore** dalla notifica del sospetto in caso di malattie diverse da quelle di categoria A"

Articolo 6

Comma 4

Nel caso in cui la malattia venga confermata ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2020/689, il veterinario ufficiale della azienda sanitaria locale competente per territorio inserisce le informazioni previste nel sistema SIMAN secondo le medesime tempistiche di cui al comma 3.

SOSTITUIRE con: Nel caso in cui la malattia venga confermata ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2020/689, il veterinario ufficiale della azienda sanitaria locale competente per territorio inserisce, direttamente o per il tramite del Servizio veterinario regionale, le informazioni previste nel sistema SIMAN secondo le medesime tempistiche di cui al comma 3.



Articolo 6 Comma 7 Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera b), 2 e 6 del presente articolo si applicano nei casi di malattie trasmissibili disciplinate dal regolamento (CE) n. 999/2001	SOSTITUIRE con: Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera b), 2 e 6 del presente articolo si applicano anche nei casi di malattie trasmissibili disciplinate dal regolamento (CE) n. 999/2001
Articolo 8 Comma 1	
	STRALCIARE Comma 1, lettera c)
Articolo 8 Comma 2, b) relative a misure di controllo delle malattie in caso di insorgenza di malattia, per quanto riguarda le attività elencate agli articoli 61, 65, paragrafo 1, lettere a), b), e), f), e i), 70, paragrafo 1, 79, 80, 81, paragrafi 1 e 2 e 82 del regolamento	SOSTITUIRE con: "relative a misure di controllo delle malattie in caso di insorgenza di malattia, per quanto riguarda le attività elencate agli articoli 61, 65, paragrafo 1, lettere a), b), e), f), e i), 70, paragrafo 1, 79, 80, 81, paragrafo 1, lettere a) e b) e 82 del regolamento"
Articolo 9	
Articolo 9 Comma 4 Qualora il sospetto o la conferma riguardi una delle malattie di categoria C, D ed E, diverse da quelle di categoria A e B, i laboratori di cui al comma 1 ne danno tempestiva comunicazione e comunque non oltre le dodici ore, all'azienda sanitaria locale territorialmente competente	SOSTITUIRE con: "Qualora il sospetto o la conferma riguardi una delle malattie di categoria C, D ed E, diverse da quelle di categoria A e B, i laboratori di cui al comma 1 ne danno comunicazione entro le 24 ore all'azienda sanitaria locale territorialmente competente"
Articolo 9	
Comma 5	Le comunicazioni di cui ai commi 3 e 4 sono assolte anche attraverso l'alimentazione del sistema informativo Vetinfo.it del Ministero della salute. Il Ministero della salute con proprio provvedimento stabilisce le procedure operative per l'inserimento dei dati a sistema.
Articolo 11	
Comma 3	



b) le modalità operative e le frequenze minime per l'esecuzione delle visite di sanità animale e per la categorizzazione degli stabilimenti in base al rischio.	b) le modalità operative e le frequenze minime sulla base del rischio per l'esecuzione delle visite di sanità animale di cui all'articolo 25 del regolamento
Articolo 11 Comma 5 Gli stabilimenti posti sotto la responsabilità degli operatori di cui al comma 2 sono categorizzati esclusivamente sulla base delle informazioni e dei dati acquisiti dall'autorità competente nell'ambito dello svolgimento dei controlli ufficiali o, comunque, presenti nel sistema informativo "Vetinfo.it".	SOSTITUIRE con: Gli stabilimenti posti sotto la responsabilità degli operatori di cui al comma 4 sono categorizzati esclusivamente sulla base delle informazioni e dei dati acquisiti dall'autorità competente nell'ambito dello svolgimento dei controlli ufficiali e altre attività ufficiali o, comunque, presenti nel sistema informativo "Vetinfo.it".
Articolo 12 Comma 2 c) dei dati e delle informazioni ottenute attraverso le visite di sanità animale di cui all'articolo 11, comma 2.	SOSTITUIRE con: "dei dati e delle informazioni ottenute attraverso le visite di sanità animale di cui all'articolo 11, comma 1".
	AGGIUNGERE Comma 7 bis: "Le Regioni possono adottare piani regionali di sorveglianza per le malattie elencate B, C e D, previa approvazione del Ministero della Salute nell'ambito delle priorità stabilite dall'articolo 5, comma 4"
Articolo 13 Comma 7 Il Ministro della salute, con proprio decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, può adottare piani nazionali di sorveglianza per le malattie elencate di categoria D ed E di cui all'articolo 2, comma 1 punti, 5) e 6), definiti nell'ambito del Centro nazionale	SOSTITUIRE con: "Il Ministro della salute, con proprio decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, può adottare piani nazionali di sorveglianza per le malattie elencate di categoria D ed E di cui all'articolo 2, comma 1 punti e) e f), definiti nell'ambito del Centro nazionale"
Articolo 14 Comma 2	Modificare È istituito il Sistema informativo del Ministera della Salute "Calssyfarm.it", gestito dall'Istituto

	Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna (IZSLER) e integrato nel portale www.vetinfo.it di cui al comma 1, quale strumento a disposizione delle Autorità Competenti per la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio"
--	--

Roma, 27 luglio 2022